REGOLAMENTO (CEE) N. 297/86 DELLA COMMISSIONE

del 10 febbraio 1986

che ripartisce i contingenti quantitativi comunitari all'esportazione per ceneri, residui, cascami e rottami di rame

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione del Regno di Spagna alla Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1023/70 del Consiglio, del 25 maggio 1970, relativo all'instaurazione di una procedura comune di gestione dei contingenti quantitativi (1), in particolare l'articolo 2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3680/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo al regime di esportazione di alcuni cascami e rottami di metalli non ferrosi (2), ha fissato contingenti quantitativi comunitari all'esportazione di residui e ceneri, nonché di cascami e rottami di rame per il 1986; che questo stesso regolamento ha inoltre fissato contingenti per le esportazioni di questi prodotti verso la Spagna da parte degli stati membri della Comunità a dieci;

considerando che, conformemente all'articolo 4 del succitato regolamento (CEE) n. 3680/85, è opportuno tener conto, per ripartire i contingenti, del fabbisogno stimato, nonché delle possibilità di esportazione precedentemente aperte per i prodotti in questione;

considerando la necessità di introdurre un metodo di gestione elastico e flessibile per la riserva comunitaria, che consenta di garantire pari e continuo accesso di tutti gli esportatori ai contingenti sino a esaurimento;

considerando che il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, e che quindi tutte le operazioni relative alla gestione delle aliquote attribuite a detta unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei contingenti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I contingenti quantitativi comunitari all'esportazione aperti dal regolamento (CEE) n. 3680/85 per il periodo 1° gennaio — 31 dicembre 1986, vengono ripartiti tra gli stati membri come segue, fatte salve le disposizioni dell'articolo 4:

(in tonnellate)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Quantitativi	
ex 26.03	Ceneri e residui di rame e leghe di rame	Germania	9 000
		Francia	3 300
		Italia	2 350
		Benelux	850
		Regno Unito	1 600
		Danimarca	1 400
		Irlanda	—
		Grecia	700
		Spagna	200
		Portogallo	100
		+ riserva comunitaria	5 000

(1) GU n. L 124 dell'8. 6. 1970, pag. 1.
(2) GU n. L 351 del 28. 12. 1985, pag. 5.

(in tonnellate)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Quantitativi	
74.01 D	Cascami e rottami di rame e leghe di rame	Germania	13 500
		Francia	4 000
		Italia	1 000
		Benelux	4 500
		Regno Unito	2 200
		Danimarca	1 000
		Irlanda	480
		Grecia	200
		Spagna	200
		Portogallo	100
		+ riserva comunitaria	3 020

Articolo 2

Le esportazioni verso la Spagna degli stati membri della Comunità a dieci sono limitate ai seguenti quantitativi per il periodo 1° gennaio — 31 dicembre 1986.

(in tonnellate)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Quantitativi	
ex 26.03	Ceneri e residui di rame e leghe di rame	Germania	1 300
		Francia	1 700
		Italia	200
		Benelux	300
		Regno Unito	1 200
		Danimarca	100
		Irlanda	100
		Grecia	100
74.01 D	Cascami e rottami di rame e leghe di rame	Germania	3 000
		Francia	6 500
		Italia	1 100
		Benelux	1 100
		Regno Unito	1 500
		Danimarca	200
		Irlanda	400
		Grecia	200

Articolo 3

1. Se l'aliquota iniziale di uno stato membro, quale è definita all'articolo 1, o se la stessa aliquota diminuita della parte versata alla riserva, qualora sia stato applicato l'articolo 5, è utilizzata sino a concorrenza del 70 % o più, lo stato membro in questione procede, mediante notifica alla Commissione e sempre che la consistenza della riserva lo permetta, al prelievo di una seconda aliquota pari al 15 % della propria aliquota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore.

2. Se, dopo aver esaurito la sua aliquota iniziale, lo stato membro ha utilizzato anche la seconda aliquota sino a concorrenza del 70 % o più, esso procede, alle condizioni di cui al paragrafo 1, al prelievo di una terza aliquota, pari al 7,5 % della propria aliquota iniziale, eventualmente arrontondata all'unità superiore.

3. Se, dopo aver esaurito la seconda aliquota, uno stato membro ha utilizzato anche la terza aliquota sino a concorrenza del 70 % o più, esso procede, alle stesse condizioni, al prelievo di una quarta aliquota pari alla terza.

Questo procedimento si applica fino ad esaurimento della riserva.

4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, gli stati membri possono procedere al prelievo di aliquote inferiori a quelle stabilite dai suddetti paragrafi, se vi è ragione di ritenere che esse rischierebbero di non essere esaurite. Essi informano la Commissione dei motivi che li hanno indotti ad applicare il presente paragrafo.

Articolo 4

Le aliquote supplementari prelevate in applicazione dell'articolo 3 sono valide fino al 31 dicembre 1986.

Articolo 5

Gli stati membri riversano alla riserva, entro il 15 ottobre 1986, la frazione non utilizzata della loro quota iniziale che ritengono non possa essere utilizzata.

Gli stati membri comunicano alla Commissione, entro il 15 ottobre 1986, la parte della loro aliquota iniziale che essi trasferiscono alla riserva.

Articolo 6

La Commissione calcola i quantitativi delle aliquote aperte dagli stati membri conformemente agli articoli 1 e 3 ed informa ciascuno di essi, non appena le pervengono le notifiche, del grado di esaurimento della riserva.

Essa informa gli stati membri, entro il 20 ottobre 1986, dell'entità della riserva dopo i versamenti effettuati ai sensi dell'articolo 5.

Essa vigila affinché il prelievo che esaurisce la riserva sia limitato al quantitativo disponibile e a tal fine ne precisa l'entità allo stato membro che procede all'ultimo prelievo.

Articolo 7

1. Gli stati membri decidono le opportune disposizioni affinché l'apertura delle aliquote complementari da essi prelevate in applicazione dell'articolo 3 renda possibili le imputazioni, senza discontinuità, sulla loro parte cumulata del contingente tariffario communitario.

2. Gli stati membri garantiscono agli esportatori dei prodotti in questione, stabiliti sul loro territorio, il libero accesso alle aliquote ad essi assegnate.

3. Gli stati membri procedono all'imputazione delle esportazioni dei prodotti in questione sulle loro aliquote, man mano che tali prodotti sono presentati in dogana accompagnati dalle autorizzazioni o dai documenti doganali all'esportazione.

4. Il grado di esaurimento delle aliquote degli stati membri è determinato in base alle esportazioni imputate alle condizioni definite al paragrafo 3.

Articolo 8

Gli stati membri notificano alla Commissione le informazioni previste all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1023/70.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica fino al 31 dicembre 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 febbraio 1986.

Per la Commissione

Willy DE CLERCQ

Membro della Commissione